



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Novara

Direttiva n. 4/2019  
Prot. n. 652/2019

Novara, 2 agosto 2019

Al Sig. Questore  
Novara

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri  
Novara

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza  
Novara

Ai Sigg. Comandanti della Polizia Locale di  
Novara e Comuni del Circondario

Ai Sigg. Sostituti Procuratori della Repubblica  
Sede

Ai Sigg. Vice Procuratori Onorari  
Sede

Alla Sezione di P.G  
Sede

Al Personale Amministrativo  
Sede

All'Ufficio di Servizio Sociale  
Sede

e p.c. Al Sig. Procuratore Generale  
Torino

## **Il Procuratore della Repubblica,**

rilevato che in data 9 agosto 2019 entrerà in vigore la legge 19 luglio 2019 n. 69, c.d. Codice Rosso, che introduce numerose modifiche al codice penale e a quello di procedura penale, finalizzate a realizzare una sempre più incisiva tutela delle vittime di violenza domestica e di genere;

che alcune novità, con particolare riferimento all'obbligo da parte della Polizia Giudiziaria di riferire "immediatamente" la notizia di reato e all'obbligo da parte del Pubblico Ministero di assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, richiedono alcuni importanti chiarimenti e un immediato intervento organizzativo;

premesso che i reati cui fa riferimento la nuova disciplina sono i seguenti:

art. 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi): **pena da tre a sette anni**

art. 609 *bis* (violenza sessuale): **pena da sei a dodici anni**

art. 609 *ter* (aggravanti della violenza sessuale): diverse modifiche

art. 609 *quater* (atti sessuali con minorenne): alcune modifiche

art. 609 *quinqües* (corruzione di minorenne)

art. 609 *octies* (violenza sessuale di gruppo): **pena da otto a quattordici anni**

612 *bis* (atti persecutori): **pena da un anno a sei anni e sei mesi**

612 *ter* (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti): **nuovo reato**

582 e 583 *quinqües* (lesioni personali volontarie e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso) **nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt.**

**576 primo comma n. 2, 5 e 5.1** (contro l'ascendente o il discendente quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art.61 – aver agito per motivi abietti o futili, l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone – o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione; in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 572, **583 quinqües**, 600 *bis*, prostituzione minorile, 600 *ter*, pornografia minorile, 609 *bis*, 609 *quater* e 609 *octies*; dall'autore del delitto previsto dall'art.612 *bis* nei confronti della stessa persona offesa)

**577 comma 1 n. 1 e comma 2** (contro l'ascendente o il discendente **anche per effetto di adozione di minorenni** o contro il coniuge anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile, **o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva** – contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile ove cessata, **la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate**, il fratello o la sorella, **l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile**, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

ossia in presenza di qualsiasi lesione, anche perseguibile a querela, in ambito familiare ovvero di relazioni affettive presenti o cessate.

Segnalo che il reato di cui all'art. 612 bis c.p. è indicato in modo generico e quindi comprende anche i casi di "atti persecutori" non in ambito familiare o di relazioni affettive. In modo analogo sono ricomprese nella presente legge le lesioni aggravate ex art. 576 n. 2 che non necessariamente si riferiscono all'ambito familiare o delle relazioni affettive.

**osserva e dispone**

lo spirito della legge è quello di una maggiore e sollecita tutela delle vittime di questi reati e pertanto, **alla luce del combinato disposto del nuovo art. 347 c.p.p., che parifica la trattazione dei reati sopra indicati a quelli di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.** (quali, a titolo di esempio, l'omicidio, la rapina aggravata, l'estorsione aggravata, lo spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti ecc..) **e della nuova formulazione dell'art. 362 c.p.p.,** in base al quale – con l'eccezione dell'art. 612 ter c.p. – **"il Pubblico Ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa"**, tenuto altresì conto che l'attività di assunzione di informazioni di cui al nuovo comma 1 ter dell'art. 362 c.p.p., in base al disposto generale di cui all'art. 370 c.p.p., è delegabile alla Polizia Giudiziaria, ma che comunque è richiesto in tempi molto brevi una

**attenta valutazione del magistrato, appare indispensabile, da un lato, ribadire alcuni concetti e disposizioni già in vigore da tempo e, dall'altro, delineare, alla luce delle nuove disposizioni normative, ulteriori compiti che, a parità di risorse materiali e personali, invito tutti a svolgere con rinnovato spirito di collaborazione, in modo da evitare inutili ripetizioni di attività di indagine e consentire al Pubblico Ministero di tutelare in modo realmente adeguato le vittime di questi reati.**

**per la Polizia Giudiziaria ricordo che**

- **ai sensi dell'art. 347 c.p.p. co 3, che a propria volta richiama i commi 1 e 2 del medesimo articolo**, nel caso dei reati sopra indicati, la notizia *criminis* dovrà essere trasmessa all'Autorità Giudiziaria nel più breve tempo possibile, ossia quello indispensabile a svolgere le indagini per accertare gli elementi essenziali del fatto ed acquisire le fonti di prova che consentano al Pubblico Ministero di effettuare valutazioni adeguate ai fini della sussistenza o meno del reato e dell'eventuale adozione dei provvedimenti a tutela della parte offesa
- è fondamentale "assumere informazioni" dalla persona offesa, non in modo generico, ma ascoltarla con modalità che consentano di
  - avere un quadro esaustivo della sua reale condizione e della concreta situazione di pericolosità nella quale si trova
  - rintracciare in modo puntuale i riscontri obiettivi dell'ipotesi di reato
  - valutare prontamente quale sia il più idoneo tipo di tutela da prestare

A tal fine **mi richiamo integralmente alle Linee guida e direttive per la trattazione dei reati di violenza di genere dell'8 marzo 2019** nelle quali vengono diffusamente affrontati sia gli aspetti normativi che quelli operativi delle indagini, con particolare approfondimento delle modalità di ascolto delle vittime di violenza.

- ricordo che alcuni provvedimenti possono essere assunti di iniziativa, come l'arresto in flagranza, il fermo e la misura dell'allontanamento d'urgenza dell'indagato dalla casa familiare ex art. 384 *bis* c.p.p., anche solo nel caso di flagranza di lesioni perseguibili a querela

- evidenzio che indagini accurate sin dalle prime dichiarazioni della parte offesa, ovvero effettuate in base a denuncia, querela o istanza di persona diversa da quest'ultima, ma riguardante i medesimi reati, evitano, tra l'altro, gli inutili "tempi morti" della delega da parte dell'A.G. per l'approfondimento della situazione, tanto più che in base al nuovo disposto dell'art. 370 co 2 e 3 bis c.p.p. nei casi dei reati sopra indicati "la Polizia Giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal Pubblico Ministero" e "pone senza ritardo a disposizione del Pubblico Ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'art. 357".

#### **per i Magistrati della Procura della Repubblica**

tenuto conto della brevità del termine (tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato) stabilito dall'art. 362 comma 1 ter c.p.p. entro il quale sentire o risentire la persona offesa e chi ha presentato denuncia, querela o istanza, ovvero valutare la sussistenza delle ipotesi di esclusione del predetto atto ("salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni 18, o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa"), e considerato il numero delle notizie di reato in tale settore (in media quattro/cinque al giorno), i tempi tecnici di movimentazione del fascicolo, e la presenza di altri impegni del singolo Sostituto (udienze, incidenti probatori, turni arrestati ed altri turni), nonché la circostanza che il Gruppo Fasce Deboli di questo Ufficio è composto da tre/quattro Sostituti su un totale di sette, con conseguente impossibilità di duplicare i "turni urgenze", all'esito di apposita riunione, con la condivisione di tutti i magistrati,

**ad integrazione della direttiva n. 1 del 2019 relativa al Progetto organizzativo, dispongo che**

- al momento dell'esame preliminare della "posta" per l'assegnazione delle notizie di reato, il Procuratore della Repubblica (che è anche Coordinatore del Gruppo Fasce Deboli) ovvero - in caso di assenza, anche per un solo giorno, per ferie o per impegni istituzionali - il Sostituto più anziano che lo sostituisce, provvederà ad esaminare con

particolare attenzione le notizie di reato riguardanti i delitti elencati nell'art. 362 comma 1 *ter* c.p.p. come modificato dalla legge n. 69/2019 e valuterà se

- **delegare immediatamente alla Polizia Giudiziaria del Territorio, ovvero alla Polizia Giudiziaria della Sezione - Gruppo Fasce Deboli, l'audizione della persona offesa e di chi ha presentato denuncia, querela, istanza, ovvero, qualora già effettuata, delegare una **integrazione dell'audizione** su ulteriori aspetti specifici - atto che dovrà essere compiuto **nel termine di tre giorni dal ricevimento della delega (in modo da pervenire nei termini previsti dalla legge, ossia entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato) - indicando nella stessa il nome del P.M. assegnatario**, il quale a propria volta provvederà ad iscrivere con priorità ed urgenza la notizia di reato e a riferire al Procuratore circa l'esito della delega (al fine di monitorare la situazione e predisporre eventuali ulteriori percorsi formativi per la P.G. in materia)**
- ritenere l'audizione della persona offesa, ovvero anche solo gli atti trasmessi a sostegno della sussistenza della notizia di reato, **del tutto esaustivi ai fini di una richiesta al G.I.P. di misura cautelare, e pertanto trasmettere gli atti al Sostituto assegnatario del Gruppo Fasce Deboli - ovvero, in caso di impossibilità di quest'ultimo a provvedere con urgenza, al Magistrato di turno esterno - per l'iscrizione della notizia di reato e l'adozione dei necessari provvedimenti**
- **ritenere operante la clausola di riserva o per la sola parte offesa, o per chi ha presentato denuncia, querela o istanza, ovvero per entrambe, inserendo nel fascicolo uno o due provvedimenti esplicativi in tal senso, contemporaneamente segnalando l'eventuale urgenza di provvedere al Sostituto assegnatario del Gruppo Fasce Deboli, ovvero, in caso di impossibilità di quest'ultimo, al Magistrato di turno esterno:**
  - 1) nei casi di abuso su minore e per i minori vittime di violenza assistita
  - 2) nei casi in cui la persona offesa sia ancora convivente con l'autore del reato e questi non sappia dell'iniziativa assunta dalla parte offesa
  - 3) nei casi in cui, comunque, una convocazione immediata potrebbe esporre a rischi la persona offesa, ovvero l'intento di quest'ultima di non procedere nei confronti dell'autore di reato consigli di risentirla a distanza di tempo

4) nei casi in cui si ritenga di procedere con attività di indagine che per la loro validità, anche sotto il profilo dell'attendibilità, non devono essere conosciute dalla parte offesa (es. intercettazioni telefoniche)

- non sarà necessario procedere entro tre giorni all'audizione della persona offesa e di chi ha presentato denuncia, querela o istanza, in tutti i casi di arresto in flagranza, fermo, o applicazione da parte della P.G. della misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ex art. 384 *bis* c.p.p., in quanto in questi casi vi è già un intervento del Giudice che valuta la sussistenza dei gravi indizi di reato e delle esigenze cautelari
- va infine evidenziato che, ad evitare la c.d. vittimizzazione secondaria, ossia ripetute, non indispensabili, audizioni della parte offesa (si veda, tra gli altri, quale riferimento normativo, l'art. 190 *bis* comma 1 *bis* c.p.p.), quando quest'ultima sia già stata ascoltata in modo esaustivo - **come da direttiva dell'8 marzo 2019, con videoregistrazione, o comunque con fonoregistrazione (in modo che il Magistrato possa farsi un'idea più significativa della situazione)** - non si provvederà ad una nuova e immediata audizione della persona offesa che si rivelerebbe dannosa e, benché formalmente aderente al dettato normativo, nella sostanza contraria allo spirito della legge.

- **la nuova figura di reato di cui all'art. 387 *bis* c.p.** (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) verrà assegnata al titolare del procedimento nel quale la misura cautelare è stata applicata, affinché lo stesso, oltre a procedere per tale reato, possa valutare di richiedere al G.I.P. o al Giudice del Dibattimento l'aggravamento della misura
- **i delitti di cui all'art. 558 *bis*** (costrizione o induzione al matrimonio) e **612 *ter* c.p.** (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) verranno assegnati alla competenza del Gruppo Fasce Deboli

- il delitto di cui all'art. 582 c.p. aggravato dall'art. 576 comma 2 ultima parte (lesioni aggravate dall'utilizzo di mezzo venefico o insidioso ovvero da premeditazione) e quello di cui all'art. 583 *quinqüies* c.p. (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso) verranno assegnati alla competenza del Gruppo Fasce Deboli in tutti i casi in cui i reati siano commessi in ambito familiare o da persona con relazione affettiva passata o presente con la persona offesa, negli altri casi seguiranno il criterio ordinario di assegnazione automatica
  
- Evidenzio che i reati di cui all'art. 612 *bis* c.p., 582 e 583 *quinqüies* c.p. nelle ipotesi aggravate sopra indicate, commessi non in ambito familiare o di relazioni affettive presenti o pregresse, in base all'art. 362 co 1 *ter* introdotto dalla legge 69/2019, dovranno comunque essere trattate secondo i criteri sopra indicati.

**per l'Ufficio iscrizione notizie di reato e per l'Ufficio esecuzioni penali**

l'Ufficio iscrizione notizie di reato dovrà procedere con assoluta priorità ad iscrivere tutte le notizie di reato relative ai reati sopra indicati;

l'Ufficio esecuzioni penali – fermo restando quanto disposto dall'art. 90 *ter* c.p.p. introdotto dal D.Lgs. 15 dicembre 2015 n. 212 - dovrà dare, in base al nuovo comma 1 *bis* dell'art.659 c.p.p., immediata comunicazione, a mezzo della Polizia Giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore, della scarcerazione del condannato per uno dei delitti sopra indicati, avvenuta a seguito di un provvedimento del Giudice di Sorveglianza, quindi quando la scarcerazione avviene a seguito della concessione di una misura alternativa alla detenzione o a seguito della concessione della liberazione anticipata.

La presente direttiva avrà attuazione a partire da venerdì 9 agosto 2019, data di entrata in vigore della legge n.69/2019.

Ringrazio vivamente per la collaborazione e auguro a tutti buon lavoro.

Il Procuratore della Repubblica  
dott.ssa Marilinda Mineccia  
